



13537.17

21235-11

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANIELLO NAPPI

Presidente

Concordato
preventivo - credito
dell'attestatore -
predeuzione -
principio ex art. 363

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Consigliere

ANDREA SCALDAFERRI

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

Ud. 22/03/2017 CC
Cron. 13537 C. 1.
R.G.N. 21235/2011

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 21235/2011 proposto da:

(c.f. elettivamente
domiciliato in Roma,)
, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Ci

di

)
giusta
procura a margine del controricorso;

giusta

-controricorrente -

ord. 119
2017



avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

il dr. _____ redigeva la relazione di cui all'art. 161, terzo comma, della legge fall. in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario proposto dalla società Consorzio Etruria;

il tribunale di Firenze, con decreto in data 4-7-2011, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo ma nulla stabiliva relativamente alla prededucibilità del compenso del professionista attestatore;

il tribunale osservava che la previsione di prededucibilità di cui all'art. 182-quater della legge fall. era "sottoposta alla valutazione del collegio" e che il collegio, attesa la complessità della fattispecie, non disponeva "prima della relazione del commissario giudiziale degli elementi idonei per la valutazione di esaustività della relazione di asseverazione";

il dr. _____ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo col quale denuncia la violazione della suddetta norma, stante che il legislatore ha stabilito che il riconoscimento della prededuzione deve avvenire col decreto di ammissione, senza che alcun ruolo possa essere affidato al commissario giudiziale;

hanno replicato con controricorso i commissari giudiziali;

Considerato che:



il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 111 cost. sul rilievo che il decreto in oggetto sarebbe *in parte qua* impugnabile solo per cassazione, in quanto decisorio e definitivo;

peraltro il ricorrente ha anche depositato una memoria, nella quale ha messo in evidenza di non aver più interesse al ricorso avendo ricevuto, nelle more, il compenso dalla società Consorzio Etruria;

il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

la questione dei rimedi avverso il provvedimento del tribunale che, ammettendo l'impresa al concordato preventivo, neghi all'attestatore la prededuzione, o comunque non si risolva a pronunciare sulla relativa domanda, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte ed è questione rilevante pur dopo il d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012;

l'art. 33 del citato d.l. ha infatti abrogato il quarto comma dell'art. 182-quater della legge fall.; tuttavia la previsione è rimasta operante nel riferimento ai crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'art. 160 o dall'accordo di ristrutturazione;

anche in tal caso i crediti sono assistiti da prededuzione "purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato";

in guisa dell'importanza del tema, suscettibile di riproporsi in altri casi, e della mancanza di precedenti, la Corte reputa di affrontare egualmente la questione giuridica sottesa, onde enunciare nell'interesse della legge il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.;



in questa prospettiva è da negare al decreto di ammissione al concordato preventivo qualsivoglia definitiva incidenza sul rango del credito di cui si tratta;

la statuizione sulla prededuzione, assunta nel contesto del decreto di ammissione, si mantiene nell'ambito delle statuizioni accessorie, e come tale non può reputarsi lesiva di diritti;

la ragione sta nel fatto che la decisione (di qualsivoglia segno) adottata nella sede di ammissione può sempre essere ridiscussa in sede di omologazione o in caso di successivo fallimento;

una parte della dottrina ha contraddetto la prima affermazione in base all'argomento secondo cui nel procedimento di omologazione del concordato non v'è spazio per l'accertamento del credito o del relativo rango;

in verità la circostanza che nel concordato non esista la fase procedimentale di accertamento dei crediti non assume rilevanza quanto al tema in argomento;

quel che in effetti importa è che i crediti di cui si discute – sia quello dell'attestatore, nella vigenza della norma *ratione temporis*, sia quelli dei finanziatori – si riflettono sul piano di risanamento, e quindi finiscono per incidere, in connessione col profilo della prededucibilità, sulla condizione di fattibilità del concordato, da risolvere al momento dell'omologazione;

il giudizio sulla prededucibilità ex art. 182-quater, di crediti che sarebbero altrimenti chirografari, solo in apparenza non è scindibile dal giudizio di ammissibilità della proposta di concordato, giacché l'omologazione può essere pronunciata o negata anche sulla base della questione della prededucibilità dei crediti detti; ed è logico inferire che ogni valutazione al riguardo è sempre suscettibile di essere rivisitata all'atto dell'omologazione, perché il provvedimento col quale è disposta l'apertura della procedura di concordato preventivo ha natura solo ordinatoria ed è privo del carattere di



definitività, avendo il fine di delibare le condizioni di ammissibilità del concordato, le quali restano tutte riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati;

al tempo stesso la decisione sulla prededucibilità dei crediti di cui si tratta incide sul calcolo delle maggioranze ai fini dell'approvazione del concordato (art. 182-quater, ultimo comma);

anche da questo punto di vista va affermata l'incidentalità e la strumentalità della questione della prededuzione, a fronte dei profili direttamente condizionanti il successivo giudizio di omologazione;

l'essere poi la norma fondamentale in materia rinvenibile nell'art. 111 della legge fall., che dichiara prededucibili i crediti sorti "in occasione o in funzione delle procedure", coi limiti connessi alle singole previsioni, porta a confermare la conclusione appena indicata: che cioè l'esito della prededucibilità dei crediti di cui all'art. 182-quater della legge fall. non è vincolante ove semplicemente deliberato al momento dell'ammissione al concordato preventivo;

la soluzione trova riscontro in quanto recentemente affermato da questa Corte in ordine al problema dei mezzi di gravame esperibili avverso le decisioni assunte in materia;

invero è il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, che possiede carattere decisorio, poiché emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa; così da essere idoneo al giudicato e tuttavia reclamabile ai sensi dell'art. 183, primo comma, legge fall., e quindi non definitivo e non soggetto, quanto alle sue complessive statuizioni, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; ricorso che invece resta proponibile contro il solo provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo (v. Cass. Sez. U n. 27073-16);



può dunque essere affermato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio: il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi la natura prededucibile al credito del professionista che ha attestato la fattibilità della proposta di concordato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. perché privo dei requisiti di decisorietà e di definitività;

stante la novità della questione giuridica, le spese processuali meritano integrale compensazione;

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 22 marzo 2017, su relazione del cons. Terrusi (est.).

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

il **30 MAG 2017**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola